



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici:

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

nel procedimento per esdebitazione promosso su istanza di Romeo Furlanetto,
ha emesso il seguente

D E C R E T O

Vista l'istanza per esdebitazione depositata da Romeo Furlanetto (c.f. FRLRMO60E30Z133Q) in data 2.10.2024;

rilevato che con sentenza n. 113/2023 il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dell'odierno ricorrente;

preso atto che il procedimento di liquidazione controllata è stato chiuso con provvedimento in data 13.06.2024;

rilevato che il ricorso per esdebitazione è stato notificato ai creditori non integralmente soddisfatti;

presa visione della relazione scritta del Liquidatore in ordine alle condizioni e ai presupposti previsti per l'esdebitazione;

rilevato che il Liquidatore ha, in particolare e per quanto qui di interesse, segnalato che il sig. Furlanetto: a) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; b) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; c) non risulta aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

rilevato che il Liquidatore ha anche precisato che il Furlanetto non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo, in quanto la ragione che ha di

fatto generato la predetta situazione di crisi è derivata dalla riduzione del fatturato generato, a causa di problemi di salute che hanno inciso sulla capacità effettiva di svolgere normalmente e utilmente la specifica attività imprenditoriale artigiana di imbianchino;

considerato, poi, che il sig. Furlanetto non risulta essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa (si veda il certificato del casellario giudiziale in atti);

considerato, poi, che dal certificato dei carichi pendenti dimesso risulta che non sono in corso procedimenti penali per uno di tali reati;

rilevato, sotto il profilo oggettivo e benché non sia più richiesto dalla legge ai fini della concessione del beneficio, che la percentuale complessiva di soddisfazione dei creditori della massa sociale è stata pari al 62,14%;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inesigibili nei confronti di Romeo Furlanetto i debiti concorsuali della procedura n. 24/2023 non soddisfatti.

Venezia, 15/01/2025

Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi